

L'attività di imprenditore agricolo è compatibile con il pubblico impiego?

Brevi note sull'ordinanza della Cassazione n. 27420 dell'1.12.2020

Stefano Vaccari

1.- Il caso

Con un'ordinanza del dicembre 2020 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha fissato i principi per l'incompatibilità dell'attività di imprenditore agricolo con lo status di pubblico dipendente.

Il tema è quanto mai attuale: non pochi dei quasi 4 milioni di pubblici dipendenti esercitano anche l'attività agricola ex art. 2135 cc, ricevendo anche contributi PAC.

Nel caso trattato dalla Cassazione il dipendente di un Comune, già assunto con rapporto a tempo pieno poi trasformato in rapporto a tempo parziale, aveva chiesto la restituzione al tempo pieno. Il Comune negava tale possibilità adducendo che il dipendente era socio ed amministratore di una impresa agricola costituita con la forma della società semplice ed iscritta al registro delle imprese.

Il Comune riteneva che l'attività di imprenditore agricolo svolta dal dipendente rientrasse nell'ambito del divieto di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 (Testo Unico degli Impiegati civili dello Stato), il quale sancisce che *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”*.

Nel testo della norma del 1957, ancora vigente, manca ogni riferimento all'attività agricola, secondo una concezione dell'epoca che dubitava che

l'impresa agricola potesse realmente essere definita “impresa”.

Nel tempo, la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno considerato compatibile l'attività svolta ai sensi dell'art. 2135 cc da parte dell'impiegato pubblico, purché, l'impegno richiesto fosse *“modesto e non abituale o continuato durante l'anno”*, spettando all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento fossero tali da non interferire sull'attività ordinaria (Circolare Funzione Pubblica n.6/97). Il giudice amministrativo, aggiungeva che, in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura della partita IVA di per sé non era un elemento che rendeva incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comportasse un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno (T.A.R. Basilicata, Potenza, sentenza n. 195/2003). Da qui un orientamento della Giustizia amministrativa che nel tempo ha inquadrato l'attività agricola come “autorizzabile” per l'impiegato pubblico.

2.- L'ordinanza

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, dopo un'ampia disamina sulla normativa in materia di incompatibilità dell'attività imprenditoriale con lo status del pubblico impiegato, in discendenza dell'art. 98 della costituzione che prevede che *“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*, e del Testo Unico predetto, distingue tre ipotesi generali di applicazione della suddetta normativa:

- 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.);
- 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6);
- 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI.

La Cassazione introduce così un modello importante per la valutazione dell'attività agricola, spe-

cificando che le attività assolutamente incompatibili sono un *genus* più ampio di quello letteralmente indicato dall'articolo 60 e devono includere *“tutte le attività che presentino i caratteri della abitudine e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto”*.

La mancata inclusione dell'attività agricola – una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica – tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno, ma, dice la Suprema Corte, *“tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il D.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini; né tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la L. 9 maggio 1975, n. 153, “Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura” con cui è stata identificata la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.”* In quest'ultimo caso, dice la Cassazione *“l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c., otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 c.c.) nè obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 c.c.)”*.

La Suprema Corte cita a sostegno del salto “commerciale” dell'impresa agricola il D.Lgs. 20 marzo 2004, n. 99 e l'istituzione della “società agricola”, che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni, quale ad esempio l'espressa qualifica nella

ragione sociale o denominazione;

La decisione conclude che *“interpretata la disposizione di cui del D.P.R. n. 3 del 1957, citato art. 60, in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola”*. L'essere amministratore di tale tipo di impresa agricola produrrebbe così *“interferenza sull'attività ordinaria del dipendente”* L.a partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitudine e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta - (società agricola Ndr) fa indubbiamente presumere;

3.- Le prospettive

L'ordinanza della Suprema Corte ci consegna una visione dell'impresa agricola gestita in via professionale, sancita dalla riscrittura dell'art. 2135 cod. civ. del 2001 e dalla normativa del 2004, fortemente indirizzata al mercato, tanto da rendere assolutamente incompatibile la partecipazione di un impiegato pubblico a tale impresa in via continuativa.

Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del citato decreto legislativo n.99/04, possiamo dedurre che anche la figura del coltivatore diretto, a cui lo IAP fa riferimento per tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali a suo favore, diviene incompatibile con lo status di impiegato pubblico. Infatti è il criterio “professionale” a cui far riferimento per valutare la compatibilità tra i due “mestieri”: e l'art. 2083 cc specifica chiaramente che *“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”*.

Sia consentita, in fine, una piccola riflessione sul passaggio dell'ordinanza, lì ove si dichiara che, nel caso dell'imprenditore agricolo professionale/società agricola, *“l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora*

in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c., otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 c.c.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 c.c.),"

Si tratta di una valutazione ancorata a superate dottrine di contrapposizione tra le attività commerciali ex art. 2195 e attività agricole ex art. 2135 cc. Riprendendo quanto più volte sottolineato dagli studiosi di diritto agrario, si deve osservare come l'imprenditore agricolo non "resta" imprenditore commerciale, "è" imprenditore tout court facente autonomamente capo al genus previsto dall'art. 2082 cc per il quale "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"¹.

Il ruolo dell'imprenditore agricolo quale figura imprenditoriale originale e non sottostante al tipo dell'imprenditore commerciale è realtà da molti anni. Basterebbe la sola riflessione, sulle ultime novità introdotte anche su sollecitazione europea, per riflettere su quanti passi in avanti la normativa italiana ha fatto negli ultimi trent'anni verso una moderna visione del mondo agricolo: passi in avanti che hanno portato l'agricoltura italiana ad essere la prima agricoltura d'Europa in termini di valore aggiunto.

ABSTRACT

La Corte di Cassazione sancisce l'incompatibilità tra il lavoro a tempo pieno come pubblico dipendente e l'attività di imprenditore agricolo svolta in modo professionale. La Suprema Corte, prendendo atto dell'evolversi "commerciale" della figura dell'imprenditore agricolo, sia a livello europeo

che nazionale, afferma che, ai fini dell'incompatibilità predetta, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.. Si tratta di una posizione che supera quella tradizionalmente tenuta dalla Giustizia amministrativa, più possibilista relativamente alla compatibilità tra le due attività sino ad ammettere in passato che il pubblico dipendente potesse accendere una partita IVA per lo svolgimento dell'attività agricola.

The Court of Cassation establishes the incompatibility between full-time work as a public employee and the activity of an agricultural entrepreneur carried out in a professional manner. The Supreme Court, taking note of the "commercial" evolution of the figure of the agricultural entrepreneur, both at European and national level, states that, for the purposes of the aforementioned incompatibility, what is relevant is not the remuneration that the employee obtains from a external activity but the existence of an alternative center of interest to the public office involving an activity which, as characterized by intensity, continuity and professionalism, compromising the respect of the duty of exclusivity, could disturb the regularity of the service or mitigate the independence of the public worker and consequently the prestige of the public administration. carrying out agricultural activity.

(¹) Sulla figura dell'imprenditore agricolo dopo la riforma del 2001 v., per ampi riferimenti, gli studi raccolti in *Commentario a I tre «Decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, a cura dell'IDAIC, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 710.

* * * * *

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 1^a dicembre 2020 (ud. 16/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27420.

Ordinanza – Art. 60 del DPR b. 3/1957 Testo Unico impiegati civili dello Stato. Incompatibilità dell’attività di imprenditore agricolo con un rapporto di lavoro a tempo pieno. Ricorso avverso la sentenza n. 355/2014 della corte d’appello di Cagliari, depositata il 21/10/2014 r.g.n. 153/2013

Lo svolgimento di attività quale Imprenditore Agricolo Professionale, alla luce dell’evoluzione dell’attività agricola definita dalla normativa europea e nazionale degli ultimi decenni, è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno nel pubblico impiego. Quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un’attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all’ufficio pubblico rivestito implicante un’attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione lavoro ha pronunciato la seguente ordinanza:

sul ricorso 10577/2015 proposto da: N.G.V., elettivamente domiciliato in Roma, -----, presso lo studio dell’avv. -----, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro: Comune di -----, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. ----- – controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2014 della corte d’appello di Cagliari, depositata il 21/10/2014 r.g.n. 153/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal consigliere dott. _____.

FATTO
rilevato che

1. con sentenza n. 355/2014, pubblicata in data 21 ottobre 2014, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune di _____ e, in riforma della decisione del Tribunale di Oristano, mandava assolto il Comune da ogni richiesta formulata nei suoi confronti da N.G.V.;
il N., dipendente del Comune già assunto con rapporto a tempo pieno poi trasformato in rapporto a tempo parzia-

le, aveva chiesto la restituzione al tempo pieno; in un primo tempo il Comune aveva accolto tale richiesta con Delib. G.C. 29 dicembre 2008, n. 113, cui, però, il responsabile del servizio aveva ritenuto di non dare esecuzione lasciando il N. a tempo parziale;

dopo la notifica del ricorso di primo grado il Comune, dedotta in sede di giudizio la sussistenza di una ragione ostativa alla restituzione del N. al tempo pieno nel periodo oggetto di rivendicazione, costituita dall’essere il predetto socio ed amministratore di azienda agricola, dava atto che, in data 10/10/2011, tale servizio a tempo pieno era stato ripristinato essendo stata l’azienda agricola cancellata dal registro delle imprese;

il Tribunale accoglieva la domanda richiamando il D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 4, conv. in L. n. 140 del 1997 e ritenendo, quanto alla dedotta incompatibilità per lo svolgimento da parte del N. dell’attività di imprenditore agricolo, che il Comune avrebbe dovuto, casomai, prima disporre il reintegro a tempo pieno e poi intimargli la cessazione dell’attività;

dichiarava così il diritto del N. relativamente al periodo dal dall’1/8/2008 al 10/10/2011, con condanna del Comune a corrispondergli le differenze retributive rispetto ad un orario di 36 ore;

la Corte territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per non conformità all’art. 342 c.p.c., riteneva, al contrario, fondate le ragioni del Comune;

in particolare, quanto al merito, riteneva che l’attività di imprenditore agricolo svolta dal N. rientrasse nell’ambito del divieto di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60;

considerava irrilevante la modesta entità delle dimensioni dell’azienda agricola atteso che non poteva dipendere da una valutazione caso per caso l’impegno richiesto nel lavoro parallelo ed in ogni caso evidenziava che non vi fosse stata nel giudizio di primo grado dimostrazione di tale modesta entità;

riteneva, del pari, irrilevante l’autorizzazione data in passato dal Comune (prima del passaggio in part-time) in quanto un precedente illegittimo non poteva fondare il diritto del dipendente;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.G.V. con cinque motivi;

3. il Comune di ----- ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

DIRITTO
considerato che

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 e del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, nonché della L. n. 662 del 1996, art. 1,

commi 60 e 61;
sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tali norme riguardanti anche le attività agricole;

6. il motivo è infondato;

6.1. nello specifico l'incompatibilità è stata valutata in relazione all'attività che il N., quale socio ed amministratore, svolgeva nell'ambito di un'impresa agricola iscritta al registro delle imprese;

6.2. occorre premettere che la materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi negli enti locali territoriali è regolata in modo composito ed articolato;

la disciplina che la riguarda, infatti, è distribuita fra fonti primarie e contrattazione collettiva nazionale di comparto, sia pure in modo residuale;

in particolare, la materia in esame è stata specificatamente sottratta alla regolamentazione pattizia dalla Legge Delega 23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 2, comma 1, lett. c), n. 7 ha sottoposto a riserva di legge proprio la disciplina "delle incompatibilità, tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici";

la ragione che ha indotto il legislatore a mantenere questa materia al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto risiede nella necessità di preservare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di esclusività della prestazione del pubblico dipendente, entrambi costituzionalmente previsti, rispettivamente, dell'art. 97 Cost., comma 1 e art. 98 Cost., comma 1 e quindi di attuarli in modo omogeneo per tutti i rapporti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, interessati o meno alla depubblicizzazione;

sebbene la materia delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e degli incarichi sia assoggettata ad una riserva di regolazione tramite atti aventi forza di legge, la contrattazione collettiva nazionale di comparto è tutt'altro che ininfluenza come è evincibile dal fatto che la violazione del dovere di esclusività può essere agevolmente ricondotta alle fattispecie di cui ai commi 7, lett. i) o 8, lett. f) dell'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali del 6/7/1995, così come modificati dal C.C.N.L. del medesimo Comparto del 22/1/2004;

quanto alle fonti primarie va ricordato che la disciplina dell'incompatibilità non era estranea all'ordinamento del pubblico impiego nella vigenza del D.P.R. n. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 elencava i "Casi di incompatibilità", indicando le attività precluse all'impiegato, disposizione integrata dal successivo art. 63 che stabiliva i "Provvedimenti per casi d'incompatibilità", prevedendo un regime sanzionatorio particolarmente severo, che poteva sfociare nella pronuncia di decadenza dall'impiego previa diffida alla cessazione della situazione contraria;

per il personale degli enti locali, nella vigenza dei testi unici, e quindi prima della L. 8 giugno 1990, n. 142, il regime delle incompatibilità era delineato dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 241;

tale norma prevedeva un regime di incompatibilità presoché assoluto, escludendo che i dipendenti dei comuni e delle province potessero svolgere attività concomitanti con il loro rapporto di pubblico impiego ed infatti prescriveva che "salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di (...) impiegato e salariato dei comuni, delle province e dei consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente" fermo restando che "qualora ricorrano speciali motivi (...) il Prefetto (...) sentita l'amministrazione interessata, può autorizzare (...) gli impiegati e i salariati dei comuni, delle province e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti pubblici locali";

la disciplina era completata dal comma 6, della disposizione de qua, la quale prevedeva che "(...) gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del Prefetto (...) non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa";

l'art. 241 del R.D. n. 383 del 1934 è stato abrogato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 64, il cui art. 51, comma 9, ha rinviato al D.P.R. n. 3 del 1957, ai fini della regolamentazione degli istituti della responsabilità in generale e di quella disciplinare in particolare;

attualmente la fattispecie è regolamentata per gli enti locali territoriali dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi da 56 a 65 e dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53;

ed infatti a decorrere dal primo C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali – quadriennio normativo 1994/1997 e biennio economico 1994/1995 sottoscritto il 6.7.1995, anche ai dipendenti delle Regioni e degli enti locali si applica l'art. 53 (ex art. 58) del TUPI e, per i dipendenti a tempo parziale, si applica della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 56 e segg. (del resto, Regioni, province e comuni sono compresi nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI);

per i dipendenti degli enti locali, dunque, il regime delle incompatibilità risulta ora chiaramente riunificato sotto la generale disciplina di cui all'art. 53 TUPI che, a sua volta, sancisce per tutti i pubblici dipendenti (centrali e locali, privatizzati e non) l'ultravigenza nell'attuale regime dei datati del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 60-64;

nel corso del tempo, dell'art. 53, commi 1, 2 e 9, sono rimasti inalterati, così come la giurisprudenza di questa Corte in materia che ha attribuito alla anzidetta disciplina di carattere generale natura cogente, in conformità con l'indirizzo della Corte costituzionale (fra le altre: Cass. 2 maggio 2017, n. 10629);

6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi:

1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.);

2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6);

3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);

6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente";

orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;

non ignora questa Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili;

si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V – del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola – una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica – tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;

tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il D.P.R. n. 3 del 1957, ove

quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini;

soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la L. 9 maggio 1975, n. 153, "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura" secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative;

in questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c., otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 c.c.) nè obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 c.c.); ed infatti con il D.Lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all'art. 2, espressamente la "società agricola", che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l'espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione; tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

ed allora, interpretata la disposizione di cui del D.P.R. n. 3 del 1957, citato art. 60, in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola;

quindi la sentenza impugnata, sul punto, è pervenuta ad una conclusione esatta, anche se il percorso argomentativo va corretto nei termini sopra indicati, ex art. 384 c.p.c.;

6.5. così chiarita l'interpretazione della disposizione oggetto di esame quanto alla portata oggettiva, va evidenziato che, dal punto di vista soggettivo, sono fatte salve talune deroghe specificamente indicate, tra cui quella relativa ai rapporti di lavoro del personale in part-time c.d. ridotto (ossia con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno);

6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la

sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.;

la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" – in senso lato – delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017);

6.7. se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere;

6.8. nella specie la sentenza impugnata, nelle conclusioni cui è pervenuta, è assolutamente coerente con gli indicati principi avendo la Corte cagliaritana valorizzato che il N. era socio ed amministratore dell'Azienda Agricola N.V. e M. (si trattava, come è pacifico in atti, di una impresa costituita con la forma della società semplice ed iscritta al registro delle imprese), il che è già significativo di quella dedizione continua tipica dell'impresa professionale e rende superflua ogni ulteriore considerazione;

...

11. in conclusione il ricorso va rigettato; ...

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1° dicembre 2020